



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, secondo le norme del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (cd. "autocertificazioni") e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate al Comune di San Pietro di Caridà (RC) e quelli richiesti da altre pubbliche amministrazioni o da gestori di servizi pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati comunali.

Articolo 2 - Tipologia dei controlli

1. L'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve conformarsi ai principi di efficienza, efficacia e tempestività.

2. Gli uffici comunali sono sempre tenuti ad effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui siano obbligatori per legge e quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445.

Sussistono fondati dubbi ogniqualvolta le dichiarazioni rese siano evidentemente inattendibili ovvero contengano imprecisioni od omissioni tali da far supporre una precisa volontà del dichiarante di fornire, a suo vantaggio, solo dati inesatti o parziali.

3. Gli uffici comunali sono sempre tenuti ad effettuare idonei controlli:

- a. nei procedimenti finalizzati all'ottenimento di agevolazioni o contributi economici o all'assegnazione di alloggi riservati per finalità sociali;
- b. nei procedimenti di appalto o di gara, nei confronti dell'aggiudicatario;
- c. nei procedimenti concorsuali, nei confronti dei vincitori;
- d. nei procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni o autorizzazioni.

4. I controlli possono essere effettuati a campione, con sorteggio casuale, alla presenza del segretario Comunale, in una percentuale, determinata annualmente dal Segretario Generale in accordo con il Responsabile di servizio, non inferiore al 5% e comunque nella misura di almeno due dichiarazioni per procedimento.

5. I controlli saranno effettuati prima dell'adozione dei provvedimenti (controlli preventivi) nelle ipotesi previste al comma 2 del presente articolo, salvi i casi in cui il tipo di procedimento o la legge non lo consentano. In tutti gli altri casi i controlli seguiranno l'adozione dei provvedimenti (controlli successivi).

Articolo 3 - Modalità dei controlli

1. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dagli uffici comunali consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante (controlli diretti), ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (controlli indiretti).

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà saranno effettuati dagli uffici comunali con tutti i mezzi istruttori a disposizione (a titolo esemplificativo, sarà possibile richiedere all'interessato o a terzi la documentazione privata idonea a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni, effettuare visite ispettive e sopralluoghi). Nei casi in cui il contenuto della dichiarazione non sia in

alcun modo dimostrabile, gli uffici comunali concluderanno il procedimento senza effettuare alcun controllo.

3. I Responsabili dei servizi si possono avvalere anche della Polizia municipale per l'acquisizione di quelle notizie che, non esistendo negli archivi comunali, possono essere reperite attraverso accertamenti diretti sul territorio.

Articolo 4 - Termini per l'effettuazione dei controlli

1. I controlli preventivi devono essere attivati entro 15 giorni dalla data di presentazione delle autocertificazioni e comunque in tempo utile per assicurare il rispetto del termine fissato per la conclusione del procedimento.

2. I controlli successivi devono essere attivati entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo richiesto.

Articolo 5 - Irregolarità od omissioni

Qualora le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, ritenute incidenti sul buon esito dell'istruttoria e non costituenti falsità, il Responsabile del procedimento dà notizia delle stesse all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine **di 10 giorni**. In caso di inottemperanza all'invito, il procedimento non ha seguito.

Articolo 6 - Falsità delle dichiarazioni

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il Responsabile del servizio comunale interessato è tenuto a trasmettere senza indugio gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

2. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 7 - Titolarità dell'attività di controllo

1. Sono titolari dell'attività di controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà i Responsabili dei servizi comunali.

2. Essi possono, con proprio provvedimento, delegare tale attività al personale addetto al servizio, qualora abbiano delegato allo stesso la responsabilità dei procedimenti attinenti alle specifiche materie.

Articolo 8 - Controllo per conto di altri enti pubblici e di privati

1. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, gli uffici comunali, ove ciò sia reso possibile dalle apparecchiature informatiche a disposizione, sono tenuti a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, rilasciando apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso.

2. Gli uffici comunali sono tenuti inoltre a fornire alle amministrazioni procedenti, attraverso strumenti informatici o telematici, entro il termine ragionevole da queste stabilito e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri in proprio possesso.

3. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che applicano le disposizioni sulla semplificazione amministrativa, il dipendente comunale competente al rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuto a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in proprio possesso.